SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 72**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 marzo 1990, n. 59.

Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di predeterminare la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sui concorsi pronostici speciali del totocalcio, connessi con le partite del prossimo campionato mondiale di calcio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, viene determinata nella misura del 62 per cento dell'ammontare delle poste di gioco. Rimane ferma l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nella misura del 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117. L'ammontare della quota di spettanza del C.O.N.I. è interamente destinato, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.), alle società di calcio quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio.

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno stabiliti, previo parere del C.O.N.I., le modalità ed i criteri per la concessione degli indennizzi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0096

DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 60.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti, per il personale delle Forze di polizia e degli anticipi sui miglioramenti economici a favore degli appartenenti alle Forze armate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990 per i quali sia intervenuta la sottoscrizioner di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986, provvedono ad erogare l'acconto mensile utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 1.014 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

b) lire 142 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

c) lire 1.415 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al personale equiparato, in attesa della definizione delle procedure prescritte dall'articolo 43, primo comma, della citata legge per la revisione dei trattamenti economici relativi al triennio 1988-1990, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di qualifiche e gradi corrispondenti:

a) qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche e gradi equiparati	L. 1.400.000
b) qualifiche del ruolo dei sovrintendenti e qualifiche e gradi equiparati	» 1.500.000
c) qualifiche del ruolo degli ispettori e qualifiche equiparate	» 1.600.000
d) qualifiche del ruolo dei commissari e gradi e qualifiche equiparati	» 1.700.000
e) sottotenenti in s.p.e.	» 1.600.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

3. Gli importi indicati al comma 1 non competono al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

1. Al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, in attesa della revisione dei trattamenti economici da attuarsi con successivo provvedimento legislativo, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di gradi:

a) sottufficiali	L. 1.500.000
b) sottotenente in s.p.e.	» 1.600.000
c) ufficiali sino al grado di tenente colonnello compreso	» 1.700.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi indicati al comma 1 competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché per il personale militare delle Forze armate indicato all'articolo 3 le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis*	L. 39.600
b) livello quarto e inferiori . . .	» 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella

ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Art. 5.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 6.

1. La disciplina prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale, si applica sino al 31 dicembre 1993.

Art. 7.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Art. 8.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*3*. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito.".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.».

Art. 9.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12*. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.776 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 11.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 1.562 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 7.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.F.A. - Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo», in Pescara, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 12 dicembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.O.F.A. - Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo», con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.F.A. - Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Severini in data 3 settembre 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Di Biase avv. Giovanni, nato a Foggia il 22 gennaio 1939, residente in Pescara, via Cincinnato, 37;

Mazzetti rag. Mido, nato a Magliano in Toscana il 14 giugno 1938, residente in Grosseto, via Carlo Sforza, 11;

Martino avv. Carlo, nato il 28 gennaio 1931 a Salerno, residente in Roma, via Città della Pieve, 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1409

DECRETO 13 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A.», società cooperativa a r.l., in Ostellato, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 27 febbraio 1990 effettuata nei confronti della società «Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A.», società cooperativa a responsabilità limitata e assume la sigla «Co.Pro.A.», con sede in Ostellato (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A.», società cooperativa a responsabilità limitata, e assume la sigla «Co.Pro.A.», con sede in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci in data 13 novembre 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Biagi dott. Giovanni, nato a Bentivoglio (Bologna) il 20 aprile 1934, residente a Bologna, in via Marconi, 3;

Zanardi dott. Nicola, nato a Rimini (Forlì) l'11 agosto 1954, residente a Ferrara in via Borgoleoni, 21;

Laganà rag. Santo, nato a Reggio Calabria il 10 gennaio 1929, residente a Genova in corso Firenze, 33,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alla deliberazione dell'8 marzo 1988 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II; alla deliberazione n. 6 del 10 maggio 1988 del senato accademico e n. 88 del 23 maggio 1988 del consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facoltà, istituite presso l'Università degli studi di Napoli, alla facoltà di medicina e chirurgia II è inserita una nuova scuola con la seguente denominazione: scuola diretta a fini speciali di igienista dentale.

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di igienista dentale.

Scuola diretta a fini speciali di igienista dentale

Art. 759. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di igienista dentale presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale.

La scuola rilascia il diploma di igienista dentale.

Art. 760. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 761. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la seconda facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di discipline odontostomatologiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 762. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 763. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di anatomia umana e anatomia bucco-dentaria;

istituzioni di fisiologia umana e fisiologia bucco-dentaria;

microbiologia;

igiene orale I;

dietetica;

odontostomatologia preventiva;

farmacologia odontostomatologica.

2° Anno:

elementi di patologia odontostomatologica;

elementi di parodontologia;

elementi di odontoiatria conservativa;

elementi di ortognatodonzia;

elementi di psicologia;

elementi di epidemiologia;

igiene orale II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 764. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti ambulatoriali di:

prima visita;

chirurgia ambulatoriale;

parodontologia;

odontoiatria conservatrice;

ortognatodonzia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 765. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A1413

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1989 per la istituzione della scuola direttta a fini speciali di «terapisti della riabilitazione»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uf. II) n. 1789 del 15 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'11 dicembre 1989, con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione.

Dopo l'art. 695 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del:

CAPO IX

Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione

Art. 696. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 697. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 698. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica e l'istituto di clinica neurologica I della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 699. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 670. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 671. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica;

istituto di clinica neurologica I;

istituto villa Francesca;

istituto Maria Goretti;

istituto Maria SS. del Carmelo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 672. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 2 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A1412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 92ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia, che avrà luogo a Verona dall'11 marzo 1990 al 18 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 24° VinItaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole, che avrà luogo a Verona dal 6 aprile 1990 all'11 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Distilla, che avrà luogo a Verona dal 6 aprile 1990 all'11 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Eurofarmex» - Esposizione farmaceutica internazionale, che avrà luogo a Genova dal 4 maggio 1990 al 6 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Abitare il tempo, che avrà luogo a Verona dal 4 maggio 1990 all'8 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Acciaio 90» - Tecnologie avanzate, che avrà luogo a Genova dal 7 maggio 1990 all'11 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 15° Herbora, che avrà luogo a Verona dal 18 maggio 1990 al 21 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 10° Euroforestalegno, che avrà luogo a Verona dal 18 maggio 1990 al 21 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Idroterme, che avrà luogo a Verona dal 18 maggio 1990 al 21 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Riabitat - 5° Salone sul recupero, ristrutturazione e manutenzione nell'edilizia, che avrà luogo a Genova dal 24 maggio 1990 al 27 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 2° Euroalimenta, che avrà luogo a Verona dal 15 settembre 1990 al 19 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 28° Marmomacchine, che avrà luogo a Verona dal 23 settembre 1990 al 30 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Acquacoltura, che avrà luogo a Verona dall'11 ottobre 1990 al 14 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 92ª Fieracavalli, che avrà luogo a Verona dall'8 novembre 1990 all'11 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Proscuola-Lavoro - 7ª Giornata di studio, che avrà luogo a Verona dal 29 novembre 1990 al 1° dicembre 1990.

90A1418

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Arcofalc*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.Pla.Ve.*, con sede in Milano e stabilimento di Arco (Trento), depositi vari e uffici di Milano:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985, decreto-legge n. 337/1989) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Van Leer Safim* ex *Rheem Safim*, con sede in Melzo (Milano), limitatamente all'unità di Melzo (Milano):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Besozzo (Milano), Isola Liri (Frosinone) e Toscolano (Brescia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Osram*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Fivre*, con sede in Milano, per il solo stabilimento di Pavia:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

7) *S.p.a. Manifattura maglierie bustese*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Vanzaghello (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura maglierie bustese*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Vanzaghello (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Cederna*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Piaggio veicoli europei* già *Piaggio S.p.a.*, con sede in Pontedera (Pisa), già Genova, e unità nazionali:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Calzaturificio sultanino*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.S.F.*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Badoni costruzioni (Gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como) e magazzino di Molteno (Como):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Tubettificio ligure* ora *Tubettificio europeo*, con sede in Lecco (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Tubettificio ligure* ora *Tubettificio europeo*, con sede in Lecco (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia, per le sole unità di Brescia e Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

17) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia, per le sole unità di Brescia e Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

18) *S.p.a. Ocrim*, con sede in Cremona e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. ELC - Electroconsult*, con sede in Milano e sede e uffici di Milano:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. ELC - Electroconsult*, con sede in Milano e sede e uffici di Milano:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 29 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 30 marzo 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Fashion trading* già *Guarnera S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 18 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

24) *S.r.l. Fashion trading* già *Guarnera S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 18 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Fashion trading* già *Guarnera S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 18 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.r.l. Fashion trading già Guarnera S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 settembre 1989 al 16 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 18 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Cesalpina*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. A.V.I.R.* già *Ives vetrocolor*, con sede in Napoli e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. A.V.I.R.* già *Ives vetrocolor*, con sede in Napoli e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Fedital div. Polenghi latte-caseari*, con sede in Roma e stabilimenti di Bressanvido (Vicenza), Lodi (Milano), depositi vari sul territorio nazionale, sede amministrativa e uffici di Milano:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Fedital div. Polenghi latte-caseari*, con sede in Roma e stabilimenti di Bressanvido (Vicenza), Lodi (Milano), depositi vari sul territorio nazionale, sede amministrativa e uffici di Milano:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977.

33) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

34) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 20 giugno 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

36) *S.p.a. La generale giocattoli* già *Polistil gen. gioc.*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. La generale giocattoli* già *Polistil gen. gioc.*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 24 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. La generale giocattoli* già *Polistil gen. gioc.*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 25 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.r.l. Forsid*, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e stabilimento di Baranzate di Bollate (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Milano e stabilimento di Costamasnaga (Como):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Armonia*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Giem condizionamento* già *O.T.B.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 2 febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Elettrica* già *AMF Electrica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Elettrica* già *AMF Electrica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Fervet - Fabbrica e rip.ni vagoni e tramways*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Bergamo, Castelfranco Veneto (Treviso) e Viareggio (Lucca):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 1° marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Fervet - Fabbrica e rip.ni vagoni e tramways*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Bergamo, Castelfranco Veneto (Treviso) e Viareggio (Lucca):

periodo: dal 2 marzo 1989 al 1° settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Proter*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Eurocabel*, con sede in Bredola (Vicenza) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

49) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimento di Somma Lombardo (Varese):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 ottobre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 7 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

50) *S.a.s: Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimento di Somma Lombardo (Varese):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 7 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 ottobre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 7 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

51 *S.p.a. Calcografia e cartavalori*, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: riorganizzazione anziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Manifattura Caprotti*, con sede in Albiate (Milano) e stabilimenti di Albiate (Milano) e Macherio (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. B.P.D. Difesa e spazio*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceccano (Frosinone) Colleferro (Roma) e uffici di Roma:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione anziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Sorin biomedica emodialisi*, con sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Sorin biomedica*, con sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Chimica del Friuli*, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimenti di: dal 1° gennaio 1989, Colleferro ex chimica di Colleferro (Roma) e Torviscosa (Udine):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano e stabilimenti di Adria (Rovigo), Brescia, Milano e P. Marghera (Venezia):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Snia Techint*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Sipe Nobel*, con sede in Roma e stabilimenti di Colleferro (Roma), Orbetello (Grosseto) e Spilimberto (Modena):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Snia B.P.D.*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Montalto di Castro (Viterbo) e Roma:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Snia B.P.D.*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Milano e (Cinisello Balsamo div. ingegn.) (Milano):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Snia Fibre - Gruppo Snia*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimenti di Castellaccio (Frosinone), Cesano Maderno (Milano), Napoli, Varedo (Milano) e Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Italtel telematica*, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e stabilimento di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Italtel telematica*, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e stabilimento di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

65) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

66) *S.c.r.l. Manifattura di Pompiano*, con sede in Pompiano (Brescia) e stabilimento di Pompiano (Brescia) :

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Data Management*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Pomezia (Roma):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Attività industriali triestine*, con sede in Roma e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Deltacogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano e Varres (Aosta):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Deltacogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano e Varres (Aosta):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Dervio*, con sede in Dervio (Como) e stabilimento di Dervio (Como):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma e direzione generale e sede secondaria di Genova - unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma e direzione generale e sede secondaria di Genova - unità nazionali:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Lovable italiana*, con sede in Grassobio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobio (Bergamo) e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 22 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Magazzini generali della Brianza*, con sede in Milano e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Candy Gum*, con sede in Milano, sede amministrativa di Basiano (Milano) e stabilimenti di Basiano (Milano) e Bizzarone (Como):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

81) *S.r.l. Abb Adda gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimenti di Lodi (Milano) e Milano:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

82) *S.r.l. Abb Adda gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimenti di Lodi (Milano) e Milano:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

83) *S.p.a. Abb Tecnomasio gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Sesto San Giovanni (Milano), Vado Ligure (Savona), Vittuone (Milano):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Abb Tecnomasio gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Sesto San Giovanni (Milano), Vado Ligure (Savona) e Vittuone (Milano):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

85) *S.r.l. Abb industria gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Milano e stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

86) *S.r.l. Abb industria gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Milano e stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

87) *S.p.a. Telcer telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 10 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

88) *S.p.a. Telcer telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 6 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 10 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

89) *S.r.l. Calzaturificio Annabella*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

90) *S.r.l. Calzaturificio Annabella*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

91) *S.r.l. O.M.B. - Officine meccaniche Brunello*, con sede in Brunello (Varese) e stabilimento di Brunello (Varese):

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 26 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

92) *S.r.l. O.M.B. - Officine meccaniche Brunello*, con sede in Brunello (Varese) e stabilimento di Brunello (Varese):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 26 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

93) *S.p.a. Geoitalia*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

94) *S.p.a. Geoitalia*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

95) *S.n.c. Steba di Barabanti & C.*, con sede in Flero (Brescia) e stabilimento di Flero (Brescia):

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

96) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 18 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

97) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano) e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 24 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo adddizionale: no.

98) *S.p.a. Fadisco Italia (già dott. Carlo Pezzi S.p.a.)*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 24 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

99) *S.r.l. El.In.Pro.*, con sede in Pavia e sede effettiva in Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

100) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Napoli e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

101) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Napoli e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

102) *S.r.l. S.G.S. Thomson Microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), centro Colleoni di Agrate Brianza (Milano), centro commerciale Milanofiori (Milano), lab. ricerca e sviluppo cast. Settimo Milanese (Milano) e uffici periferici di Assago (Milano):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

103) *S.r.l. S.G.S. Thomson Microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), centro Colleoni di Agrate Brianza (Milano), centro commerciale Milanofiori (Milano), lab. ricerca e sviluppo cast. Settimo Milanese (Milano) e uffici periferici di Assago (Milano):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 28 febbraio 1990.

1) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Completamento dei lavori relativi al porto: lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 10 febbraio 1982;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1982;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Completamento dei lavori relativi al porto, Consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 25 gennaio 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

4) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 26 marzo 1983;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

5) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 2 agosto 1983;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

6) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale Enel, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

7) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

8) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990.

9) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

10) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 7 dicembre 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

11) Area industriale di Portovesme (Cagliari). Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

12) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 settembre 1989.

13) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

14) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

15) Area del comune di Enna. Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» I lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei
mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

16) Area del porto Canale - zona Giorgino (Cagliari). Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

17) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

18) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

19) Area del comune di Salerno. Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

20) Area di Sibari in provincia di Cosenza. Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS 26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

21) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

22) Area del comune di Cagliari. Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989:

23) Area dei comuni di Agira, Regalbuto, Catenanuova, Leonforte e Centuripe in provincia di Enna. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul fiume Sciaguana; lavoratori resisi disponibili dal 9 febbraio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 5 gennaio 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

24) Area del comune di S. Agata di Militello (Messina). Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 390/89;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

25) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'Enel; lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 390/89;
proroga da sei a dodici mesi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 31 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Nilox*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. S.E.R.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 legge n. 416/81) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifattura Martiny*, con sede in Torino e uffici di Torino e Venaria (Torino):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Manifattura Martiny*, con sede in Torino e uffici di Torino e Venaria (Torino):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 21 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura Martiny*, con sede in Torino e uffici di Torino e Venaria (Torino):

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 24 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Ditta Tarzia Michele*, con sede in Candiolo (Torino) e stabilimento di Candiolo (Torino):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1379

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il dott. Marco Lacarra, nato a Bari il 4 agosto 1962, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Fara» a r.l., con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986, in sostituzione del dott. Giovanni Grandolfo.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 l'avv. Luigi Belvederi, nato a Ferrara il 17 settembre 1950, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «OVOGES S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 febbraio 1990, in sostituzione del rag. Vincenzo Gabrielli.

90A1380

MINISTERO DEL TESORO

N. 57

Corso dei cambi del 21 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1257,800	1257,800	1257,80	1257,800	1257,800	1257,800	1257,700	1257,800	1257,800	—
E.C.U.	1502,900	1502,900	1504 —	1502,900	1502,900	1502,90	1502,900	1502,900	1502,900	—
Marco tedesco	737,910	737,910	738,25	737,910	737,910	737,910	738 —	737,910	737,910	—
Franco francese	218,580	218,580	218,95	218,580	218,580	218,580	218,570	218,580	218,580	—
Lira sterlina	2003,250	2003,250	2004 —	2003,250	2003,250	2003,25	2002,800	2003,250	2003,250	—
Fiorino olandese	655,250	655,250	655,50	655,250	655,250	655,25	655,270	655,250	655,250	—
Franco belga	35,539	35,539	35,55	35,539	35,539	35,539	35,538	35,539	35,539	—
Peseta spagnola	11,520	11,520	11,54	11,520	11,520	11,520	11,523	11,520	11,520	—
Corona danese	192,740	192,740	192,50	192,740	192,740	192,740	192,730	192,740	192,740	—
Lira irlandese	1964,600	1964,600	1967 —	1964,600	1964,600	1964,60	1965 —	1964,600	1964,600	—
Dracma greca	7,700	7,700	7,72	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	—
Escudo portoghese	8,323	8,323	8,35	8,323	8,323	8,323	8,322	8,323	8,323	—
Dollaro canadese	1068,250	1068,250	1068 —	1068,250	1068,250	1068,250	1068,250	1068,250	1068,250	—
Yen giapponese	8,166	8,166	8,16	8,166	8,166	8,166	8,166	8,166	8,166	—
Franco svizzero	827,500	827,500	827,25	827,500	827,500	827,50	827,550	827,500	827,500	—
Scellino austriaco	104,868	104,868	104,25	104,868	104,868	104,868	104,848	104,868	104,868	—
Corona norvegese	190,250	190,250	190 —	190,250	190,250	190,25	190,250	190,250	190,250	—
Corona svedese	203,950	203,950	203,75	203,950	203,950	203,95	203,930	203,950	203,950	—
Marco finlandese	311,800	311,800	311,50	311,800	311,800	311,800	311,840	311,800	311,800	—
Dollaro australiano	946,650	946,650	948 —	946,650	946,650	946,650	946,600	946,650	946,650	—

Media dei titoli del 21 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,700
» » » 22- 6-1987/91	92,070
» » » 18- 3-1987/94	74,900
» » » 21- 4-1987/94	74,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,070
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,020
» » » » 1-11-1983/90	100,675
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100,825
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,970
» » » » 17- 1-1986/91	100,800
» » » » 1- 2-1984/91	101,020
» » » » 18- 2-1986/91	100,005
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 4-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,450
»	»	»	»	1-11-1984/94	100,450
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,350
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,225
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,600
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,800
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,125
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,675
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,625
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,575
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,625
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,475
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,675
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,500
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,625
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,150
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,445
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,325
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,300
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,725
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,725
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,850
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,020
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,875
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,200
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,020
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,970
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,020
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,625
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050

Buoni Tesoro	Pol.		9,15%	1- 4-1990	99,700
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,850
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,800
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,550
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,525
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,500
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,725
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,425
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,970
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,275
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,375
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,300
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,200
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,250
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,325
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,250
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,325
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,125
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,275
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,650
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,625
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,300

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,250
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95 —
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,200
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	92,775
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,970
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,650
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,820
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,625
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,150
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	88,925
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,725
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,870

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21030

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata (corso progredito);
economia politica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica matematica;
ecologia applicata.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro;
diritto amministrativo;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

etnologia;
sociologia della conoscenza;
storia contemporanea;
storia dell'arte medioevale;
storia medioevale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1416

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:

geografia politica ed economica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

complementi di ingegneria sanitaria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

economia politica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

dinamica del missile.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1417

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***